

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori - SEDE INTERREGIONALE DI ROMA

(di seguito *SIAE S.I. di Roma*) legalmente rappresentata dal Direttore Dott. Marco Caselgrandi

e

L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO

(di seguito *Direzione Regionale dell'Abruzzo*), legalmente rappresentata dal Direttore Regionale Dott. Federico Monaco

VISTO

- le principali disposizioni legislative in tema di poteri di controllo cui è legittimata ciascuna parte del presente accordo;
- la Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Società Italiana degli Autori ed Editori, stipulata il 15 dicembre 2009;
- quanto previsto dalla Circolare n. 25/E, del 6 agosto 2014, emanata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Accertamento, con riferimento allo sviluppo di sinergie operative con gli *Organismi che svolgono attività ispettiva connessa a quella di competenza dell'Agenzia delle Entrate*;

PREMESSO CHE

- *Direzione Regionale dell'Abruzzo* e *SIAE S.I. di Roma* intendono - nel rispetto dei relativi programmi di controllo - attuare una strategia congiunta finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva nel settore delle attività di spettacolo e/o intrattenimento, intensificando, altresì, i controlli sugli enti associativi che beneficiano del regime agevolato ex L. 398/91;
- l'attuazione di un adeguato piano operativo rende opportuna sia la disponibilità di dati e notizie in possesso delle parti, sia la necessità di garantire il governo del territorio, predisponendo controlli congiunti da attuare da parte di nuclei composti sia da funzionari dell'Agenzia delle Entrate che da ispettori SIAE;

- appare necessario procedere alla individuazione dei criteri di carattere organizzativo/operativo e alla definizione di linee guida per lo svolgimento delle attività da svolgere congiuntamente;

CONSIDERATO CHE

- la SIAE esegue verifiche documentali nei confronti di:
 - soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di spettacolo di cui alla tabella C del D.P.R. n. 633/72,
 - soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività spettacolo di cui alla tabella C del D.P.R. n. 633/72 in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività,
 - soggetti che svolgono in modo prevalente attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72,
 - soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività,
 - soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato ex L. 398/91;
- l'acquisizione di dati propedeutici ad una verifica di tipo documentale consiste nella raccolta e nella ricerca di tutti i dati relativi al contribuente (ragione sociale, indirizzo, Partita Iva, forma giuridica, luoghi di svolgimento dell'attività, dati del legale rappresentante/amministratore, variazioni intervenute, opzioni per i regimi contabili alternativi, luogo di conservazione delle scritture contabili, versamenti effettuati tramite modelli F24 e altri dati fiscalmente rilevanti);
- la SIAE non dispone del collegamento all'Anagrafe tributaria;
- ai fini della corretta determinazione del soggetto da sottoporre a verifica da parte della SIAE è opportuno conoscere gli elementi che caratterizzano i contribuenti controllabili (ad esempio, i versamenti effettuati con modelli F24);
- è necessario coordinare le rispettive attività onde evitare sovrapposizioni dei controlli nei confronti dei medesimi soggetti;
- in sede di verifica documentale, non sussistendone l'obbligo, può verificarsi il caso di mancata esibizione di fatture;

- per lo Statuto del Contribuente non possono essere richiesti ai contribuenti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;
- la SIAE nell'ambito delle verifiche documentali viene, frequentemente, a conoscenza di dati e informazioni che possono essere utili all'Amministrazione Finanziaria per ulteriori attività di verifica;

LE PARTI CONVENGONO

1. di **formalizzare specifiche modalità di svolgimento dell'attività di controllo**, da parte della SIAE *S.I. di Roma*, **sulle Associazioni in regime ex L. 398/91** che comportino la verifica della sussistenza di tutti requisiti per l'accesso ed il mantenimento del regime fiscale agevolato - compreso quello relativo alla tracciabilità bancaria delle movimentazioni di importo superiore ai limiti fissati dalla legge, la cui inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali - prevedendo la comunicazione all'Agenzia della eventuale omessa esibizione delle contabili bancarie da parte del contribuente;
2. attraverso le rispettive strutture presenti sul territorio e con riferimento alle attività di controllo di:
 - **effettuare controlli congiunti nei confronti di quei soggetti organizzatori** - anche occasionali - **e/o gestori, di attività di spettacolo e/o intrattenimento** che presentano maggiori criticità sotto l'aspetto fiscale e contributivo;
 - **pianificare mirati interventi nello specifico settore degli Enti non Commerciali**, operando un coordinamento di attività volta a favorire il controllo sul settore e finalizzato a scoraggiare possibili forme di evasione/elusione fiscale e/o di concorrenza sleale nei confronti di operatori commerciali;
 - **programmare periodici incontri operativi per l'organizzazione delle attività congiunte.**

Relativamente alle modalità, si specifica che:

- negli accessi congiunti, l'attività di rilevazione del "sommerso" sarà effettuata per il personale assoggettato a contribuzione INPS esclusivamente da funzionari dell'Agenzia delle Entrate;

- l'attività relativa al riscontro degli obblighi sull'emanazione degli scontrini fiscali, così come l'eventuale presidio di cassa, sarà effettuata da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e da un funzionario ispettivo della SIAE;
- l'attività relativa all'acquisizione di documentazione contabile ed extra-contabile e di rilevazione dei dati negli studi di settore sarà effettuata, esclusivamente, dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate;
- nell'ipotesi in cui il controllo riguardi l'accesso alle manifestazioni di spettacolo e/o intrattenimento di cui all'art. 2 del D.M. 13/7/2000 (Decreto sugli apparecchi misuratori fiscali e/o biglietterie automatizzate), la redazione del processo verbale di constatazione sarà riservata ai funzionari ispettivi della SIAE;
- agli stessi funzionari SIAE, saranno riservati i controlli attinenti al regolare funzionamento delle macchine di cui al citato D.M. attraverso specifici controlli di conformità ed analisi tecnica dei *log* delle transazioni acquisite, da cui poter trarre elementi per successive indagini fiscali da svolgere congiuntamente;

3. di **predisporre un sistematico e reciproco scambio di dati ed informazioni** sia nella forma di segnalazioni qualificate - da effettuarsi a seguito delle evidenze emerse dai controlli eseguiti - che nella fornitura di informazioni utili a consentire all'altra parte lo svolgimento dei propri adempimenti istituzionali. Più in particolare:

- la *SIAE S.I. di Roma* provvederà ad elaborare e trasmettere alla *Direzione Regionale dell'Abruzzo* segnalazioni in merito ad eventi di spettacolo e/o intrattenimento sulla base di esigenze di approfondimento, organizzati da quanti operano nel settore, al fine di avere un quadro mirato di attività spettacolistiche poste in essere in Abruzzo e poterne misurare di volta in volta la rilevanza a livello economico/fiscale;
- la *SIAE S.I. di Roma* coordinerà le strutture territoriali al fine di trasmettere, con cadenza trimestrale:
 - i dati¹ - ricavandoli, possibilmente in formato excel, dalle banche dati sulla applicazione del diritto d'autore - relativi agli eventi, da chiunque organizzati, svolti in occasione di feste private/familiari presso pubblici esercizi (intrattenimenti privati, cerimonie e ricorrenze varie) al fine di fornire elementi utili alle attività di contrasto all'evasione fiscale;

¹ Locale, data di svolgimento, durata e "fascia" di partecipanti in base alla quale sono stati liquidati i diritti di autore.

- le informazioni, scaturenti dalle attività di riscontro documentale, in relazione a:
 - certificazioni per corrispettivi monitorati e acquisiti con volumi superiori a € 20.000, con particolare riferimento a fatture che appaiono essere state emesse a fronte di prestazioni presumibilmente non effettuate;
 - collegamenti (ad es. medesima compagine associativa) tra Associazioni in regime agevolato ex L. 398/91, che evidenzino la volontà di aggirare il limite/plafond previsto (€ 250.000,00) per fruire delle agevolazioni;
 - con riferimento alle Associazioni di cui al punto precedente e, più in generale, agli Enti non commerciali, ogni dato o notizia che - eventualmente supportato da ulteriore istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate - possa condurre alla decadenza dalle agevolazioni fruite;
- l'Agenzia delle Entrate fornirà, a richiesta della SIAE ed entro 20 giorni dalla stessa, le seguenti informazioni:
 - anagrafica del contribuente e codici attività comunicati dallo stesso,
 - luogo di conservazione delle scritture contabili,
 - regime fiscale fruito ed opzioni comunicate,
 - volumi di affari/redditi dichiarati,
 - modelli F24 presentati,
 - in relazione ai soggetti che svolgono in modo prevalente attività di spettacolo/intrattenimento, informazioni attinenti la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi conseguiti ovvero, qualora presentate, espongano dati non congrui e/o congruenti rispetto ai parametri fiscali fissati dall'Agenzia delle Entrate.
- al fine di evitare duplicazioni di attività in capo agli stessi soggetti, la SIAE, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti alla data prevista per l'inizio del controllo, invierà alla rete dei referenti i dati² dei soggetti nei confronti dei quali intende effettuare i controlli di cui all'art. 4, comma 1, lett. c). L'Agenzia delle Entrate comunicherà alla SIAE se il controllo non può essere eseguito da quest'ultima perché il soggetto è già

² Codice fiscale, anni d'imposta e motivi del controllo

inserito nel Piano Annuale dei Controlli, anche per altri anni d'imposta. Per evitare sovrapposizioni verrà costituita da parte dell'Agenzia delle Entrate una banca dati dei soggetti di cui sopra.

Le parti concordano che lo scambio dei dati e delle informazioni previste dal presente Protocollo avverrà mediante le caselle di posta elettronica di seguito indicate:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo:
dr.abruzzo.acce@agenziaentrate.it;

- SIAE, Direzione Sede interregionale di Roma:
abruzzo.roma@siae.it

Quanto sopra, al fine di ottimizzare la collaborazione già prevista in Convezione ed evitare eventuali sovrapposizioni operative, coordinando le risorse umane ed informative disponibili ed indirizzando al meglio le rispettive attività di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale/contributiva.

Nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, l'Agenzia delle Entrate e la SIAE sono tenute alla protezione dei dati personali e all'osservanza delle modalità di trattamento degli stessi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, in particolare, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Le parti, una volta in possesso dei dati personali acquisiti per effetto della presente convenzione ne sono responsabili, ciascuno in qualità di titolare del trattamento per quanto di propria competenza, ai sensi della normativa vigente.

Le parti stesse si obbligano a far svolgere i relativi trattamenti dei dati al proprio personale incaricato, adottando tutte le misure organizzative e di sicurezza imposte dalle vigenti disposizioni.

L'Aquila, 27 gennaio 2016

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale dell'Abruzzo
f.to *Federico Monaco*

Per la S.I.A.E.
Il Direttore della Sede Interregionale di Roma
f.to *Marco Caselgrandi*